



ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE Ettore Majorana Avezzano (AQ)

Via Aldo Moro, 1 67051 AVEZZANO (AQ) Tel. 086322570 – Fax 086321210 Cod. Fisc. 81005180666
Sito Web: <http://www.itisavezzano.it> Posta Elettronica AQIS01400C@istruzione.it Cod. Mecc. AQTF03000T

REGOLAMENTO D'ISTITUTO **(in base allo Statuto delle studentesse e degli studenti** **integrato dall'art. 3 DPR 235/2007)**

Art. 1

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, al Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni.
È coerente e funzionale al Piano triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Art. 2

1. Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le sinergie operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.
2. Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto quali: regolamenti specifici per l'utilizzo degli spazi attrezzati (laboratori, palestre, ecc.), regolamento dell'Assemblea degli Studenti, Patto educativo di corresponsabilità, procedure attuative.

Art. 3

1. La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione i cui principi stanno a fondamento dell'indirizzo culturale della scuola, tutto ciò al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente.
2. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti.
3. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o della partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Art. 4

1. La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.
2. Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Art. 5

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

Art. 6

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e che sia aperta alla pluralità delle idee.
2. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno coniugando il rispetto delle professionalità con la libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto.
3. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i cinque giorni che precedono la successiva prova. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data.
4. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Art. 7

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Art. 8

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali. Ciascuna componente ha il diritto di diffondere le sue idee mediante l'uso di documenti distribuiti alle singole persone.

Art. 9

Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati; in particolare le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della Scuola. Gli studenti partecipano, intervenendo in ogni fase dell'elaborazione e della decisione, con una rappresentanza paritetica alle commissioni incaricate di volta in volta di promuovere iniziative e attività.

Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto mediante deposito agli atti dello statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni.

Art. 10

1. La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.
Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni.
2. La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso da parte degli studenti (conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati).

Art. 11

1. Tutte le persone appartenenti ad ogni componente della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si uniformano al principio di solidarietà.
2. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del d.lgs 196/03 sulla privacy. Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dal predetto decreto legislativo, n. 196/03; il trattamento dei suoi dati e il passaggio di informazioni inerenti la sua carriera scolastica potrà avvenire, da allora in poi, solo con il suo consenso scritto.

Art. 12

1. Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono.
2. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.
3. La scuola organizza servizi alla persona e di counseling psico-pedagogico. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità.
4. La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti portatori di handicap.

Art. 13

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.

Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all'art.1 del presente regolamento.

Art. 14

Gli studenti sono tenuti a

- frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo, pertanto la frequenza alle lezioni e a tutte le altre attività svolte nel contesto dei lavori scolastici, è obbligatoria, gli alunni sono tenuti quindi a frequentare regolarmente i corsi;
- avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Art. 15

1. Non è consentito il turpiloquio, correre, affacciarsi alle finestre e ogni attività che arrechi disturbo agli altri. E' altresì vietato fare uso in classe di telefoni cellulari e fumare all'interno dell'Istituto.
2. Non è consentito danneggiare le strutture i macchinari, le suppellettili, i sussidi didattici che vanno rispettati ed usati correttamente perché patrimonio comune di cui gli alunni condividono la responsabilità.

Art. 16

1. L'ingresso degli alunni è fissato alle ore 8,10 e l'inizio delle lezioni alle ore 8,15. Si è ammessi in ritardo solo per seri e comprovati motivi; per ingressi in ritardo reiterati e consecutivi (tre ingressi) il coordinatore, facendosi guidare dal buon senso, provvede a comunicare gli eventi alla famiglia ed eventualmente a somministrare una sanzione disciplinare. Tali comportamenti incideranno comunque sulla valutazione del voto di condotta.
2. Le stesse norme valgono anche in caso di uscita anticipata che deve essere annotata sul registro di classe e firmata, in caso di minore età del discente, da un genitore o da chi eserciti la patria potestà.
3. L'uscita dall'aula è autorizzata dall'insegnante ed è vietata in sua assenza per ovvi motivi di sicurezza. Non è consentita l'uscita contemporanea di più alunni.

Art. 17

1. Le assenze, anche se collettive, devono essere giustificate sull'apposito libretto. E' consentito giustificare le assenze tramite procedura online. Gli alunni sprovvisti di giustificazione saranno riammessi ingiustificati previa annotazione sul registro di classe. L'assenza va comunque giustificata entro tre giorni. Scaduto tale termine, il coordinatore di classe provvederà a comunicare alla famiglia l'assenza ingiustificata ed eventualmente, facendosi guidare dal buon senso, provvederà a somministrare una sanzione disciplinare. Tali comportamenti incideranno comunque sulla valutazione del voto di condotta.
2. Ai sensi dell'art. 14 del "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni", DPR n. 122 /2009, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso l'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
3. Per orario annuale personalizzato si intende un monte ore annuale pari al numero di ore di lezione settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe moltiplicato per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré settimane.
4. Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal Docente sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni. L'esito complessivo del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi dei commi successivi comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.
5. Le ore di attività didattica extrascolastica, svolte in orario curricolare (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, alternanza scuola lavoro - stages) vanno regolarmente riportate nel registro di Classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura del docente di riferimento.
6. Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).
7. Poiché le Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite e spetta al Collegio Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza, il Collegio Docenti delibera in merito quanto riportato nei commi seguenti. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati (C.M. n. 20 del 4/3/2011).
8. La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

9. Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:
 - motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) purché documentati da apposita certificazione medica con indicazione del codice regionale e della prognosi;
 - visite specialistiche e day hospital, donazioni di sangue;
 - malattie croniche certificate;
 - motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, causa di forza maggiore);
 - gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
 - provenienza da altri paesi in corso d'anno;
 - rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;
 - frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico;
 - motivi di lavoro straordinari comprovati con certificazione del datore di lavoro (per studenti frequentanti corsi serali);
 - partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
 - partecipazioni ad attività progettuali esterne quali viaggi istruzione, scambi culturali, stage e tirocini aziendali.
10. Ai fini delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, sia essa ingiustificata o giustificata, effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.
11. Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente comunicate, nonché, al fine di poter usufruire della deroga, documentate entro giorni 5 dal rientro a scuola.

Art. 18

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Tuttavia il voto di condotta partecipa al calcolo della media dei voti ed influisce dunque sul credito scolastico.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse sono elencate nelle Tabelle A e B del presente regolamento. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

Art. 19

1. Lo studente, la cui condotta dovesse essere oggetto di riprovazione per mancanza al presente regolamento, da parte dell'Ufficio di Presidenza, potrà a seconda dei casi essere:
 - a) verbalmente ammonito;
 - b) diffidato;
 - c) obbligato ad essere accompagnato da un genitore;
 - d) segnalato per l'allontanamento dalla scuola (sospensione dalle lezioni) al Consiglio di Classe.
2. L'allontanamento, deliberato dal Consiglio di Classe, sarà commisurato alla gravità del fatto commesso.

3. Ai sensi dell'art. 4 comma 7 D.P.R. n. 249/1998 il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni.
5. Il divieto di disporre un allontanamento superiore a quindici giorni, posto dal precedente comma, può essere derogato quando ricorrano due ipotesi eccezionali e tassative di particolare gravità previste dal comma 9 dell'art. 4 del citato D.P.R.:
 - a - quando siano stati commessi reati,
 - b - quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
 In queste due situazioni della massima gravità, che implicano l'attivazione di procedimenti penali e/o mettano in pericolo l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento non è più sottoposta al limite dei quindici giorni ma è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
6. Oltre alle su indicate sanzioni, in caso di danno alle cose, l'alunno potrà essere obbligato al risarcimento o al ripristino dell'oggetto danneggiato nella primitiva efficienza.
7. Il mancato rispetto del presente regolamento influisce sul voto di condotta dello studente in proporzione alla sanzione comminata.

Tabella A. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica. Gli organi competenti a comminare tali sanzioni sono i singoli docenti, il Dirigente scolastico o il Consiglio di Classe

DOVERI	COMPORAMENTI	SANZIONI IN PROGRESSIONE
Frequenza regolare e partecipazione al percorso didattico	<ul style="list-style-type: none"> - Elevato numero di assenze - Assenze strategiche - Ritardi e uscite anticipate non documentati e/o reiterati - Ritardo al rientro dall'uscita in bagno - Mancanza di materiale didattico occorrente - Non rispetto delle consegne - Abbandono della lezione senza permesso del docente - Mancata giustificazione dell'assenza dopo tre giorni 	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Ammonizione scritta sul registro di classe - Avviso dei genitori - Convocazione dei genitori - Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione, ecc.) - Obbligo di attività di supporto ai compagni in difficoltà
Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> - Interventi inopportuni durante le lezioni - Mancato rispetto del materiale altrui - Svolgimento di attività che non hanno attinenza con la lezione - Linguaggio offensivo tra studenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Ammonizione scritta sul registro di classe - Convocazione dei genitori - Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione, ecc.)
Rispetto di norme generali	Uso non autorizzato del cellulare in classe	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione scritta sul registro di classe se si tratta di primo richiamo - se reiterato si suggerisce la sospensione da 1 a 3 giorni, convertibile, su proposta dello studente, in attività a vantaggio della comunità scolastica

Rispetto delle norme di sicurezza e di norme che tutelano la salute	Violazioni involontarie dei regolamenti di sicurezza di laboratorio o spazi attrezzati Fumo in luoghi diversi tutelano la salute dalle aree appositamente individuate	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione scritta sul registro di classe - Ammonizione scritta sul registro di classe e sanzione amministrativa
Rispetto delle strutture e delle attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di mantenimento della pulizia e dell'ambiente - - Incisione di banchi, porte, ecc. - Scritte su muri, ecc. - Danneggiamenti involontari delle attrezzature di laboratorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione scritta sul registro di classe - Risarcimento del danno attraverso rimborso pecuniario o attività di pulizia o di ripristino da parte dell'interessato

Qualora al semplice richiamo verbale segua una modificazione positiva del comportamento non vi sarà alcuna ripercussione sulla valutazione della condotta dell'allievo. I richiami scritti sul registro di classe potranno, a discrezione del C.d.C., avere ripercussioni sulla valutazione della condotta.

Nel caso che, per i comportamenti di cui sopra, per la loro ripetizione o per le modalità di manifestazione, si ritenga opportuno un allontanamento dalle lezioni, questo avverrà con o senza l'obbligo di frequenza per un periodo da uno a tre giorni. Tale allontanamento sarà deliberato dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del C.d.C, o direttamente dal C.d.C. La famiglia sarà informata della decisione.

TABELLA B. Sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica. Gli organi competenti a comminare tali sanzioni sono il C.d.C per allontanamento fino a 15 giorni e il Consiglio d'Istituto per allontanamento superiore a quindici giorni e per quelle sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutini finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

DOVERI	COMPORAMENTI	SANZIONI IN PROGRESSIONE
Rispetto delle norme generali	Uso reiterato di cellulari, palmari ecc. in classe	E consigliata la sospensione da 1 a 3 giorni convertibile, su richiesta dello studente, in attività a vantaggio della comunità scolastica
Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> - Linguaggio offensivo verso gli insegnanti e/o personale della scuola - Linguaggio gravemente offensivo e lesivo della dignità altrui - Violenze psicologiche verso gli altri - Violenze fisiche verso gli altri - Utilizzo improprio del cellulare - Propaganda e comportamenti discriminatori nei confronti degli individui - Furto - Reati e compromissione dell'incolumità delle persone 	<ul style="list-style-type: none"> - Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione, ecc) nonché - Sospensione fino a 15 giorni decisa dal Consiglio di Classe - Sospensione oltre i 15 giorni decisa dal Consiglio d'Istituto - Allontanamento dalla comunità scolastica, fino all'esclusione dallo scrutinio finale o dalla ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi - Nel caso di coinvolgimento in fenomeni di bullismo obbligatorietà ad attività di volontariato oltre alle sanzioni previste
Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute	<ul style="list-style-type: none"> - Lancio di oggetti contundenti - Violazione intenzionale delle norme di sicurezza (compresa la manomissione delle attrezzature ad essa adibite) e dei regolamenti degli spazi attrezzati - Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe - Danneggiamento volontario di attrezzature, arredi e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab. ecc.) - Reati e compromissione dell'incolumità delle persone 	<ul style="list-style-type: none"> - Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione, ecc nonché - Sospensione fino a 15 giorni decisa dal Consiglio di Classe - Sospensione oltre i 15 giorni decisa dal Consiglio d'Istituto - Allontanamento dalla comunità scolastica, , fino all'esclusione dallo scrutinio finale o dalla ammissione all'esame di Stato - Risarcimento pecuniario del danno oltre ad attività riparatoria a vantaggio della comunità scolastica
	Reiterazione di infrazioni non gravi dopo sanzioni già applicate	<ul style="list-style-type: none"> - Sospensione fino a 15 giorni decisa dal Consiglio di Classe - Risarcimento pecuniario del danno oltre ad attività riparatoria a vantaggio della comunità scolastica

Come indicato dalla nota del 31 luglio 2008 - prot n. 3602/PO- del dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, "I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l'infrazione commessa. L'inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale."

Art. 20

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte degli studenti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola costituito a norma dell'art. 21 del presente regolamento.
2. I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto (Consiglio di Classe) comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso dinanzi a tale organo, può chiedere la commutazione della sanzione ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo di disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato.

Art. 21

1. L'Organo di Garanzia (OG) è composto da:
 - 2 docenti, eletti dal Collegio Docenti
 - 2 studenti eletti dall'assemblea studentesca d'Istituto
 - 1 genitore, eletto dal Comitato Genitori o durante le elezioni dei rappresentanti negli OO.CC.
2. L'OG è presieduto dal Dirigente Scolastico con la funzione di mediare tra le diverse componenti.
3. Le elezioni avvengono all'inizio di ogni anno scolastico, secondo le modalità definite da ogni singola componente.
4. L'OG interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse. Le funzioni dell'OG sono:
 - controllo sull'applicazione del Regolamento
 - proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate)
 - facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti
 - informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi)
 - assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive
 - assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello Statuto)
 - intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario.
4. Il ricorso all'OG avviene entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato da parte dello studente o da chiunque ne abbia interesse. In caso di ricorso o di conflitto l'OG convoca preliminarmente le parti in causa per

- permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola. Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. La decisione viene verbalizzata e comunicata agli interessati.
5. Le riunioni dell'OG devono almeno prevedere la presenza di 4 eletti (tra cui almeno 1 studente) per avere validità legale. Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese a maggioranza. L'OG ha diritto, qualora ne faccia richiesta, ad avere una formazione specifica e/o una supervisione di esperti su temi attinenti la propria funzione (ad esempio: la risoluzione dei conflitti, la negoziazione, la normativa scolastica).
 6. Al fine di controllare l'effettivo rispetto dello Statuto, la conformità ad esso del Regolamento d'Istituto e di dirimere le controversie, l'OG d'Istituto può ricorrere al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che, sentito il parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale, decide in via definitiva in merito alle presunte violazioni dello statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto.
 7. Ai due organi (OG d'Istituto e OG Regionale) possono ricorrere tanto gli studenti, quanto chiunque vi abbia interesse, a conferma che la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare per trovare una strada adeguata per la corretta applicazione delle norme.

Art. 22

1. La partecipazione attiva e responsabile degli alunni alla vita della scuola è consentita anche attraverso le assemblee studentesche di Classe e d'Istituto regolate dagli articoli 12,13 e 14 del D.L. n. 297 del 16.04.1994 e dall'apposito regolamento predisposto dal comitato studentesco ed approvato dall'assemblea d'Istituto.
2. La richiesta di assemblea di Classe o di Istituto, con indicato l'O.D.G., deve essere presentata almeno 5 gg. prima della data di convocazione al Dirigente Scolastico per gli opportuni provvedimenti organizzativi.
3. Per necessità organizzative la data e/o gli orari della assemblee concesse potranno essere variati concordando la nuova data o il nuovo orario con il Dirigente Scolastico ed i proponenti (i rappresentanti d'Istituto o il Comitato Studentesco o almeno il 10% degli studenti della scuola).
4. Per ogni assemblea, da parte di chi presiede, dovrà essere presentato verbale al Dirigente Scolastico o ad un docente appositamente delegato.
5. Non è previsto l'obbligo di presenza dei docenti alle assemblee di istituto degli studenti, possono tuttavia assistere, oltre al preside o ai suoi collaboratori, i docenti che lo desiderino.
6. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. La partecipazione di questi esperti deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio d'Istituto.
7. Gli studenti dovranno presentare avviso scritto ai propri genitori circa la data di convocazione; gli studenti minorenni dovranno riconsegnare al docente della prima ora dei giorni antecedenti l'assemblea, l'avviso scritto vidimato da un genitore o da chi eserciti la patria potestà.
8. Per quanto non contemplato in materia si rimanda agli articoli 12-13-14 del D. Lgs. 297/1994.
9. L'Istituto favorisce l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. L'Istituto inoltre promuove la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.